



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato: Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	Direzione Generale: Direzione generale della sanità
Servizio: Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Settore: Settore sanità animale
Indirizzo: Via Roma, 223 - 09123 Cagliari	Telefono: 070/6065244
Fax:	Email: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
Responsabile del procedimento: Donatella Garau (070 606 5263 - dgarau@regione.sardegna.it)	Sostituto responsabile del procedimento: Il Direttore generale
Responsabile del provvedimento finale: il direttore del servizio	

2. Per informazioni ed accesso agli atti

URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico della Sanità	Indirizzo: Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6067041	Fax: 070/6065389
Email: san.urp@regione.sardegna.it	Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione

Titolo: Indennizzi agli allevatori per l'abbattimento di suini per casi di peste suina africana (PSA)
Sottotitolo: -



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Cosa è?

Le disposizioni regionali in materia di eradicazione della peste suina africana prevedono che gli allevamenti di suini siano sottoposti a una serie di misure sanitarie, tra le quali controlli per accertare la presenza di capi infetti.

Nel caso in cui sia confermata l'esistenza della presenza di focolai o nel caso in cui l'esito dei test sierologici, a cui sono sottoposti campioni dei vari allevamenti, sia positivo, il servizio veterinario dell'ASSL competente per territorio ne dà comunicazione al Sindaco, il quale dispone, con propria ordinanza l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti nell'allevamento infetto o in base agli esiti delle indagini cliniche, di laboratorio ed epidemiologiche effettuate dagli stessi Servizi veterinari l'abbattimento e la distruzione dei singoli capi sieropositivi o di tutto l'effettivo dell'allevamento.

Agli allevatori colpiti da questa misura di tutela è riconosciuta un'indennità, che viene erogata dall'ATS secondo le modalità previste dall'art.13 della Determinazione del Responsabile dell'UDP n. 20/698 del 12 novembre 2018 "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019. Rettifica della Determinazione n. 18, prot. n. 662, del 25.10.2018".

Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori aventi diritto dall'ATS, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi all'ATS dietro presentazione di apposita rendicontazione, secondo le disposizioni stabilite con le note di indirizzo operativo prot.n. 27195 del 20/11/2018.

4. Informazioni principali

Chi può presentare la domanda?:

proprietari di suini abbattuti e distrutti in seguito al riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana (PSA)

Cosa serve per poter partecipare?:

per poter beneficiare degli indennizzi, gli allevatori devono:

- aver dato piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento del Sindaco del proprio Comune;
- aver rispettato le norme di polizia veterinaria, le norme nazionali e comunitarie in materia e le disposizioni del secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana (Determinazione n. 20 del 12 novembre 2018).

Inoltre, le aziende interessate devono possedere gli ulteriori requisiti per l'ammissibilità all'indennizzo di suini abbattuti per PSA indicati nella lista di riscontro di cui all'Allegato 17 della Determinazione n. 20 del 12 novembre 2018). In particolare, devono aver rispettato, negli ultimi 12 mesi, i parametri produttivi e riproduttivi indicati nella lista.

Termini per la presentazione:

il proprietario dei suini abbattuti deve presentare, entro 15 giorni dall'abbattimento dei capi, apposita richiesta al Servizio di Sanità Animale dell'ASSL competente per territorio.

Termini di conclusione del procedimento:

60 giorni dalla ricezione della domanda di indennizzo da parte della ATS

Documentazione:

Le richieste di indennizzo devono essere presentate dagli allevatori interessati all'ASSL competente per territorio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

5. Dove rivolgersi

Azienda per la Tutela della Salute Servizi veterinari della Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) competente per territorio

Indirizzi e-mail

dir.generale@pec.atssardegna.it.

6. Classificazione

Temi:

agricoltura

Profili:

cittadini imprese

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Legge	Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali	n. 218 del 02/06/1988	Apri
- Decreto Ministeriale	Regolamento per la determinazione del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 [file .pdf]	n. 298 del 20/07/1989	Apri
- Decreto Ministeriale	Regolamento concernente modificazioni al D.M. 20 luglio 1989, n. 298	n. 587 del 19/08/1996	Apri
Determinazione del Direttore generale della Presidenza - Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana	Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019. Rettifica della Determinazione n. 18, prot. n. 662, del 25.10.2018.	n.20 prot. n.698 del 12/11/2018	Apri

8. Modulistica